

**ALTA CORTE**

**2023 N. di registro 99 COS**

**NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.  
E  
NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;**

**VISTI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI:**

**L'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909;**

**L' INSURANCE ACT 1989;**

**E**

**L' EUROPEAN UNION (INSURANCE AND REINSURANCE) REGULATIONS 2015**

---

**PIANO**

---

**Il presente Piano prevede quanto segue:**

1. Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company (il "**Cedente**") è una Compagnia Assicurativa, costituita in Irlanda il 20 aprile 1998, con numero di registrazione 284248. La sede legale è situata al 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, Dublin 1, Dublin, D01K8F1, Ireland
2. L'azionista unico del Cedente è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (il "**Cessionario**"), Compagnia Assicurativa costituita in Italia il 23 dicembre 1986 con numero di registrazione italiano 02505650370. La sede legale è situata in Corso Inghilterra, 3 10138 Torino, Italia. L'azionista di maggioranza del Cessionario è Intesa Sanpaolo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia, con numero di registrazione italiano 00799960158.
3. Il Cedente è autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") a svolgere attività assicurativa nel ramo vita in Irlanda nei rami 1, 3, 4 di cui all'Allegato 2 del testo normativo S.I. No. 485/2015 - European Union (Insurance and Reinsurance) 2015 Regulations ("2015 Regulations"). Tale autorizzazione risulta a tutti gli effetti attualmente in vigore. Il Cedente ha ottenuto l'autorizzazione ad operare nei seguenti Stati membri dell'UE/SEE in regime di libera prestazione di servizi: Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia.
4. Il Cessionario è autorizzato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("**IVASS**"), nei rami vita I, II, III, IV, V e VI (Rami dell'Assicurazione Vita di cui all'Allegato II della

Direttiva Solvency II) e nei rami danni I e II (Rami dell'Assicurazione Non Vita di cui all'Allegato I della Direttiva Solvency II).

5. Il Consiglio di Amministrazione del Cedente e il Consiglio di Amministrazione del Cessionario, in conformità ai rispettivi requisiti interni di governance, hanno deciso di approvare una fusione transfrontaliera tra il Cedente e il Cessionario e il Piano di Trasferimento (il "**Piano**"), subordinatamente alla conferma da parte dell'Attuario Indipendente che il Piano non avrà alcun effetto negativo rilevante sui Contraenti Cedenti e a condizione che siano soddisfatti i requisiti della Banca Centrale e previa autorizzazione da parte dell'Alta Corte
6. Si conviene che il Piano sarà attuato contemporaneamente a una fusione transfrontaliera tra il Cedente e il Cessionario e che il Cedente si fonderà con il Cessionario secondo le procedure previste in Irlanda e in Italia in conformità alla Direttiva (come di seguito definita) e ai Regolamenti irlandesi (come di seguito definiti). In conseguenza e contestualmente alla Fusione, è previsto che il Cessionario acquisisca la totalità delle Attività Assicurative (come di seguito definite) con effetto dalla Data di Efficacia del Piano (come di seguito definito) e in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nel Piano, ai sensi e nel rispetto di tutte le leggi applicabili (come di seguito definite).
7. Nell'ambito dell'operazione complessiva, il Cessionario costituirà una sede secondaria in Irlanda (la "**sede secondaria**") alla quale, a partire dalla Fusione, saranno attribuite le attività e le passività del Cedente e che, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, eserciterà attraverso la sede secondaria l'attività commerciale in Irlanda che era svolta dal Cedente prima della Data di Efficacia del Piano.
8. Il Cedente ha notificato alla Banca Centrale i termini del Piano in conformità all'articolo 41 dei 2015 Regulations.
9. Il Cedente e il Cessionario acconsentono a comparire per mezzo di un legale all'udienza dell'Istanza di omologazione del presente Piano e si impegnano a essere vincolati dal Piano e ad adottare tutte le misure ragionevoli (compresa la sottoscrizione di documenti) necessarie o opportune per dare effetto al Piano.

## INDICE

	<b>Pagina n.</b>
1	Definizioni.....4
2	Interpretazione Generale .....7
3	Trasferimento .....9
4	Data di Efficacia del Piano .....10
5	Effetto del Piano .....11
6	Ulteriori Garanzie .....11
7	Libri e registri.....12
8	Protezione dei dati.....12
9	Mandati e altre Istruzioni.....12
10	Costi e spese .....13
11	Continuità dei Procedimenti .....13
12	Obblighi di Pubblicazione e Notifica.....13
13	Comunicazione.....13
14	Modifiche o Integrazioni.....14
15	Legge Applicabile .....15
16	Nessun Diritto di Terzi .....15
17	Successori e aventi causa .....15
18	Prova del Trasferimento .....15

## 1 Definizioni

1.1 Nel presente Piano le seguenti espressioni hanno il significato rispettivamente indicato a fianco delle stesse:

**"1909 Act"** indica l'Assurance Companies Act 1909;

**"1989 Act"** indica l'Insurance Act 1989;

**"2015 Regulations"** indica: European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. 485 of 2015);

**"Alta Corte Irlandese "** indica la High Court of Ireland;

**"Attività Assicurativa"** indica l'attività assicurativa svolta dal Cedente alla Data di efficacia del Piano;

**"Atto Notarile"** indica l'atto notarile stipulato in Italia ai sensi del quale la Fusione diventa efficace;

**"Attuario Indipendente"** indica Brian Morrissey di KPMG, l'attuario indipendente incaricato di redigere una relazione sui termini del Piano o qualsiasi successore incaricato di redigere una relazione sul Piano;

**"Autorità di Vigilanza"** indica la Banca Centrale e qualsiasi altro soggetto, ente, autorità, governo, governo locale, agenzia di regolamentazione con poteri di applicazione della normativa, amministrativi e/o penali in qualsiasi giurisdizione, l'IVASS, e qualsiasi altra autorità governativa che regola il Cedente, il Cessionario, l'Attività Assicurativa diversa da un'Autorità Fiscale e **"Autorità di Vigilanza"** indica una qualsiasi di esse;

**"Autorità Fiscale"** indica qualsiasi autorità fiscale o di altro tipo competente a imporre qualsiasi passività fiscale o responsabile dell'amministrazione e/o della riscossione delle Imposte o dell'applicazione di qualsiasi legge in materia fiscale;

**"Banca Centrale"** indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi organismo sostitutivo o successivo;

**"Contraenti"** indica gli assicurati delle Polizze ISL e **"Contraente"** indica uno qualsiasi di essi;

**"Data di Efficacia del Piano"** indica l'ora e la data in cui il presente Piano diventerà operativa in conformità al punto 4.1;

**"Dati della Polizza"** indica i dati personali (come definiti nelle Leggi sulla Protezione dei Dati) relativi alle Polizze ISL (se esistenti);

**"Direttiva"** indica la direttiva (UE) 2005/56/CE, come abrogata e codificata dalla direttiva (UE) 2017/1132 relativa a taluni aspetti del diritto societario (codificazione), il cui Titolo II, Capo II, riguarda le fusioni transfrontaliere di società di capitali

**"Direttiva Solvency II"** indica la direttiva 2009/138/CE;

**"Direttiva UE sulla Protezione dei Dati"** indica la direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**"Fusione"** indica la proposta di Fusione Transfrontaliera, mediante incorporazione di una società interamente controllata, del Cedente nella società risultante (il Cessionario), secondo i termini e le condizioni di cui al Progetto Comune di Fusione, con cui le attività e le passività saranno trasferite alla società risultante (e saranno immediatamente assegnate alla sede secondaria al momento della Fusione); il Cedente verrà incorporato senza essere messo in liquidazione;

**"Giorno lavorativo"** indica un giorno in cui le banche sono generalmente aperte in Irlanda e in Italia;

**"Imposta"** indica ogni forma di tassazione, aliquote, multe, dazi, imposte, oneri, contributi, ritenute e prelievi, siano essi derivanti dalle leggi irlandesi o da quelle di qualsiasi altra giurisdizione o territorio e siano essi sostenuti in qualità di committente, agente, fiduciario, indennizzatore, garante o altro, e indipendentemente dal fatto che tali imposte, aliquote, multe, imposte, tasse, imposte, oneri, contributi, ritenute o prelievi siano direttamente o principalmente addebitabili o attribuibili al Cedente o a qualsiasi altra persona, impresa o società e indipendentemente dal fatto che il

Cessionario sia o possa essere autorizzato a chiederne il rimborso a qualsiasi altra persona o persone e "Imponibile" dovrà essere interpretato di conseguenza;

**"Insurance Acts"** si intendono gli Insurance Acts dal 1909 al 2022, i regolamenti relativi all'attività assicurativa emanati ai sensi di tali atti e i regolamenti emanati ai sensi del European Communities Act 1972;

**"Leggi applicabili"** indica Regulation 2015, gli Insurance Acts e qualsiasi altra legge, regolamento, norma, pratica, guida o ordinanza giuridicamente vincolante relativa all'Attività Assicurativa e/o ai trasferimenti proposti di tale attività di volta in volta;

**"Leggi sulla Protezione dei Dati"** indica tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in relazione alla protezione dei dati e alla privacy, ossia alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e, in particolare, del loro diritto alla privacy in relazione al trattamento dei dati personali, o leggi simili che si applicano in relazione al trattamento dei dati personali, ivi comprese tutte le leggi che attuano la Direttiva UE sulla protezione dei dati e i Regolamenti UE sulla privacy dei dati;

**"Ordinanza"** indica un'ordinanza emessa dall'Alta Corte ai sensi dell'articolo 13 del 1909 Act che omologa il presente Piano e qualsiasi ordinanza (compresa qualsiasi ordinanza successiva accessoria) in relazione al presente Piano emessa dall'Alta Corte ai sensi dell'articolo 36 del 1989 Act;

**"Piano"** indica il presente piano di trasferimento da sottoporre all'approvazione della Banca Centrale e dell'Alta Corte in relazione alla cessione delle Polizze ISL;

**"Polizze ISL "** indica una o più polizze emesse dal Cedente in relazione alle Attività Assicurative che sono, o possono essere considerate, in essere alla o prima della Data di Efficacia del Piano;

**"Registri"** indica tutti i libri e i registri (compresi i registri di sottoscrizione, i dati, i documenti, i libri contabili, gli archivi, i memorandum e altri documenti) del Cedente relativi alle Polizze ISL;

**"Regolamento UE sulla Privacy"** indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva UE sulla Protezione dei Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

**"Regolamenti Irlandesi"** indica l'European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008 (S.I. No. 157 of 2008);

**"Regulations 2015"** indica the European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. 485 of 2015);

**"Titolare del Trattamento"** ha il significato ad esso attribuito dalle Leggi sulla Protezione dei Dati;

## 2 Interpretazione Generale

### 2.1 Nel presente Piano:

2.1.1 i termini e le espressioni, salvo che il contesto non richieda diversamente, avranno il significato indicato nel punto 1 (Definizioni);

2.1.2 tutti i riferimenti a disposizioni di legge di qualsiasi paese, stato o territorio devono essere interpretati come facenti riferimento anche a:

(a) qualsiasi modifica o riemanazione di legge (precedente, concomitante o successiva alla data del presente documento) di volta in volta vigente; e

(b) tutti gli strumenti di legge o le ordinanze di volta in volta emanati in base ad essi.

2.1.3 il riferimento a un atto normativo, a una disposizione di legge o a una legislazione subordinata deve essere inteso come comprendente un riferimento a tale atto normativo, disposizione di legge o legislazione subordinata, come emendata, sostituita o emanata di volta in volta, e a qualsiasi strumento o ordinanza emanato di volta in volta in base a tale atto normativo, disposizione di legge o legislazione subordinata.

2.1.4 le parole che indicano il singolare includono il plurale e viceversa e le parole che indicano qualsiasi genere includono tutti i generi;

- 2.1.5 i titoli del presente Piano hanno unicamente lo scopo di facilitarne la consultazione e non influiscono sulla sua interpretazione;
- 2.1.6 termini quali “ai sensi del presente”, “al presente”, “di cui al presente” e “nel presente” e altri termini che includono "presente" si riferiranno, salvo che il contesto non indichi chiaramente il contrario, all'insieme del presente Piano e non a una particolare sezione o punto della stessa;
- 2.1.7 nell'interpretazione del presente Piano, ai termini generali introdotti dalla parola "altro" non deve essere attribuito un significato restrittivo per il fatto che sono precedute da termini che indicano una particolare classe di atti, materie o cose e ai termini generali non deve essere attribuito un significato restrittivo per il fatto che sono seguite da esempi particolari che si intendono includere nei termini generali e qualsiasi riferimento alla parola "include" o "comprendente" deve essere interpretato senza limitazioni;
- 2.1.8 qualsiasi riferimento al “Piano” o a qualsiasi altro documento o a qualsiasi disposizione specifica del presente Piano o di qualsiasi altro documento si riferisce al presente Piano, a tale documento o a tale disposizione come in quel momento vigente e come modificato di volta in volta in conformità ai termini del presente Piano o di tale documento;
- 2.1.9 qualsiasi riferimento a una persona deve essere interpretato come un riferimento a qualsiasi individuo, impresa, società, ente, governo, stato o agenzia di uno stato o a qualsiasi associazione o partnership (con o senza personalità giuridica separata) di due o più dei precedenti;
- 2.1.10 qualsiasi riferimento a una persona comprende i suoi aventi causa, rappresentanti personali e cessionari autorizzati;
- 2.1.11 il termine “per iscritto” o qualsiasi altra espressione simile include la trasmissione via e-mail;
- 2.1.12 se un'azione o un dovere da intraprendere o eseguire ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni del presente Piano dovesse essere intrapresa o eseguita in un giorno che non è un Giorno lavorativo, tale azione o dovere sarà intrapreso o eseguito nel Giorno lavorativo successivo a tale giorno;

- 2.1.13 salvo ove diversamente specificato, tutti i riferimenti all'ora sono riferiti all'ora locale irlandese;
- 2.1.14 si precisa che qualsiasi riferimento all'Irlanda non include l'Irlanda del Nord;
- 2.1.15 e, se non diversamente previsto nel Piano, "tenere indenne" e "che tiene indenne" qualsiasi persona da qualsiasi circostanza includono l'indennizzo e la manleva da tutte le azioni, rivendicazioni, richieste, premi, sanzioni, multe e procedimenti (ivi compresa qualsiasi passività fiscale) di volta in volta intentati nei suoi confronti e tutte le perdite o i danni e tutti i pagamenti, costi o spese (compresi i costi legali e altri costi professionali) effettuati o sostenuti da tale persona in conseguenza di o che non sarebbero sorti se non fosse stato per tale circostanza;
- 2.1.16 ogni riferimento a "Parte/Parti" indica le parti contraenti del presente Piano;
- 2.1.17 si precisa che i riferimenti al "Cessionario" includeranno, se del caso, la Filiale Irlandese del Cessionario; e
- 2.1.18 i riferimenti a libri, registri o altre informazioni si riferiscono a libri, registri o altre informazioni in qualsiasi forma, anche cartacea, dati memorizzati elettronicamente, supporti magnetici, pellicole e microfilm.

### **3 Trasferimento**

- 3.1 Al fine di dare effetto ai termini della Fusione, con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, le Polizze ISL saranno trasferite e cedute a favore del Cessionario tramite l'Ordinanza in conformità al presente Piano e senza alcun ulteriore atto o strumento.
- 3.2 Subordinatamente alle disposizioni del presente Piano, ogni Contraente avrà diritto, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, in sostituzione di qualsiasi diritto esercitabile o disponibile ai sensi di una Polizza ISL nei confronti del Cedente, al medesimo diritto o diritti nei confronti del Cessionario e le obbligazioni di ogni suddetto Contraente diventeranno vincolanti (per quanto ancora in essere) nei confronti del Cessionario in luogo del Cedente, a partire dalla Data di Efficacia del Piano.

- 3.3 Il Cessionario (attraverso la propria sede secondaria) dovrà, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, eseguire e adempiere a tutti i termini e le condizioni delle Polizze ISL .
- 3.4 Tutti i premi e le altre somme attribuibili o riferibili alle Polizze ISL saranno pagabili al Cessionario alla Data di Efficacia del Piano e saranno ricevibili e incassati dal Cessionario e ogni persona che sia titolare o parte di una qualsiasi delle Polizze ISL sarà responsabile nei confronti del Cessionario per qualsiasi premio o altra somma in sospeso, ulteriore o aggiuntiva attribuibile o riferibile alle Polizze ISL nel momento in cui le stesse diventeranno esigibili e pagabili.
- 3.5 Il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione alle Polizze ISL a cui il Cedente avrebbe avuto diritto.

#### **4 Data di Efficacia del Piano**

- 4.1 Subordinatamente al punto 4.2, il presente Piano diventerà efficace alle ore 00:00:01 Ora Solare Italiana (UTC +1) del 1° dicembre 2023 o in qualsiasi altro momento in cui la Fusione diventerà efficace (come indicato nell'Atto Notarile) o in qualsiasi altro momento e in qualsiasi altra data eventualmente specificati nell'Ordinanza. Nel caso in cui il presente Piano non diventi operativo entro le 00:00:01 Ora Solare Italiana (UTC +1) del 1° dicembre 2023 o in qualsiasi altro momento specificato nell'Atto Notarile, o in qualsiasi altra data successiva consentita dall'Alta Corte su richiesta del Cedente e del Cessionario, il presente Piano decadrà.
- 4.2 In deroga al punto 4.1, il presente Piano non diventerà operativo alla Data di Efficacia del Piano a meno che:
- 4.2.1 la Fusione non diventi altresì efficace alla Data di Efficacia del Piano;
- 4.2.2 L'Alta Corte non abbia approvato il Piano ai sensi del 1909 Act, del 1989 Act e dei Regulations 2015;
- 4.2.3 la Banca Centrale non abbia dato il proprio consenso o non abbia indicato di non avere obiezioni in merito al Piano; e

4.2.4 non sia stata ottenuta qualsiasi altra approvazione regolamentare obbligatoria da parte di qualsiasi altra Autorità di Vigilanza.

## **5 Effetto del Piano**

5.1 Il trasferimento delle Polizze ISL non:

5.1.1 invaliderà né annullerà alcun contratto, garanzia o altro;

5.1.2 necessiterà di ulteriore registrazione in relazione a qualsiasi garanzia o onere;

5.1.3 costituirà una violazione, o un inadempimento, né richiederà l'adempimento di un obbligo prima o dopo di quanto sarebbe altrimenti previsto da qualsiasi strumento o contratto o accordo di cui il Cedente sia parte o dal quale sia vincolato;

5.1.4 darà diritto ad alcuna parte contraente di un contratto o di un accordo di cui il Cedente sia parte, di risolvere tale contratto o accordo se, in assenza del presente trasferimento, tale parte non avrebbe altrimenti il diritto di risolverlo (ad eccezione di qualsiasi diritto attribuito da disposizioni di legge nazionali che consenta al Contraente di risolvere le Polizze ISL a seguito dell'Operazione); e

5.1.5 salvo quanto previsto altrove nel presente Piano, non conferirà diritti o benefici maggiori o minori, né imporrà obblighi maggiori o minori, ai sensi di un contratto, a qualsiasi parte di tale contratto di cui il Cedente sia parte, qualora tali diritti, benefici o obblighi maggiori o minori non sarebbero stati altrimenti conferiti o imposti.

## **6 Ulteriori Garanzie**

Le Parti del presente Piano adotteranno tutte le misure ragionevoli, compiranno gli ulteriori atti e sottoscriveranno i documenti necessari al fine di effettuare il trasferimento e la cessione delle Polizze ISL al Cessionario, in conformità ai termini del presente Piano.

## **7 Libri e registri**

Con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, il Cedente consegnerà e/o metterà a disposizione del Cessionario tutti i Registri che non sono altrimenti in possesso del Cessionario.

## **8 Protezione dei dati**

8.1 Con effetto dalla Data di Efficacia del Piano e in virtù dell'Ordinanza, i Registri, che possono includere i Dati della Polizza protetti ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali, saranno trasferiti al Cessionario (in modo tale che il Cessionario sarà considerato il Titolare del Trattamento dei Dati della Polizza) e potranno essere utilizzati dal Cessionario, e divulgati dal Cessionario, e utilizzati da qualsiasi agente o fornitore del Cessionario nella stessa misura in cui erano utilizzati dal Cedente e dai suoi agenti o fornitori prima della Cessione per tutti gli scopi relativi alle Polizze ISL , ivi compresa, in particolare, la loro amministrazione e ogni altra questione pertinente o accessoria.

8.2 Nella misura in cui al Cedente sia stata data un'autorizzazione in relazione alle Polizze ISL (o a una di esse) dai Contraenti (o da uno di essi) o dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto rilevante, ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali o ad altro titolo, tale autorizzazione sarà considerata, alla o a partire dalla Data di Efficacia del Piano, come data al Cessionario.

8.3 Nulla di quanto contenuto nel presente punto 8 sarà valido nella misura in cui risulti in contrasto con le Leggi sulla Protezione dei Dati Personali .

## **9 Mandati e altre Istruzioni**

9.1 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi istruzione impartita a una banca dal proprio cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che preveda il pagamento da parte di una banca o di un altro intermediario dei premi dovuti ai sensi o in relazione a una qualsiasi delle Polizze ISL avrà effetto, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, come se avesse previsto e autorizzato tale pagamento al Cessionario.

9.2 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano in relazione a una qualsiasi delle Polizze ISL riguardante le modalità di pagamento di

una prestazione o di altro importo da parte del Cedente continuerà a essere in vigore, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, in modo vincolante nei confronti del Cessionario.

## 10 **Costi e spese**

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tutti i costi e le spese relativi al Piano saranno sostenute dal Cedente e dal Cessionario. Nessun costo o spesa sarà a carico dei Contraenti.

## 11 **Continuità dei Procedimenti**

Alla Data di Efficacia del Piano il Cessionario subentrerà in qualsiasi procedimento giudiziario, stragiudiziale o arbitrale o qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento a un Ombudsman o altro procedimento per la risoluzione di una controversia o richiesta di risarcimento (attuale o futura) avanzati in relazione alle Polizze ISL nei confronti del Cedente.

## 12 **Obblighi di Pubblicazione e Notifica**

12.1 Il Cedente e il Cessionario coopereranno per pubblicare gli opportuni avvisi precedenti la cessione in conformità alle disposizioni delle Leggi Applicabili, all'Ordinanza o alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza.

## 13 **Comunicazione**

13.1 Qualsiasi comunicazione che una delle Parti debba inviare all'altra Parte ai sensi del presente Piano dovrà essere redatta per iscritto e in lingua inglese e potrà essere consegnata a mano o inviata tramite posta prioritaria prepagata all'indirizzo del destinatario indicato di seguito o ad altro indirizzo eventualmente comunicato dal destinatario ai fini della presente punto.

13.2 Una Comunicazione al Cedente dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, o a qualsiasi altra persona o indirizzo di volta in volta eventualmente notificato dal Cedente al Cessionario:

**Se al Cedente:**

Indirizzo: Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company  
1<sup>st</sup> Floor International House  
3 Harbourmaster Place  
Dublino 1  
D01K8F1  
Irlanda

Telefono: +353 1 6617707

All' attenzione di: Giuseppe Loforese (CEO)

E-mail: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it

**Se al Cessionario:**

Indirizzo: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A  
Viale Stelvio 55/57  
20159 Milano  
Italia

Telefono: +39 02 3051 1

All' attenzione di: Nicola Maria Fioravanti (CEO)

E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

**14 Modifiche o Integrazioni**

- 14.1 Il Cedente e il Cessionario possono acconsentire in nome e per conto proprio e possono acconsentire in nome e per conto di tutti gli altri soggetti interessati (diversi dalle Autorità di Vigilanza) a qualsiasi emendamento, modifica o integrazione del presente Piano o a qualsiasi altra ulteriore condizione o disposizione ad esso relativa eventualmente approvata o imposta dall'Alta Corte prima dell'approvazione del presente Piano.
- 14.2 Dopo la Data di Efficacia del Piano, il Cessionario potrà variare i termini del presente Piano con il consenso dell'Alta Corte, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora in qualsiasi momento l'attuazione delle disposizioni del presente Piano

risultasse, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del Cessionario, impossibile, impraticabile o iniqua, fermo restando in ogni caso che:

14.2.1 la Banca Centrale dovrà esserne informata e avrà diritto di essere ascoltata all'udienza dell'Alta Corte in cui viene esaminata tale domanda; oppure

14.2.2 tale richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione di un attuario indipendente che attesti che, a suo parere, la modifica proposta non pregiudicherà in modo sostanziale gli interessi dei Contraenti interessati dalla modifica proposta; e

14.2.3 nella misura in cui tale variazione incida su qualsiasi diritto, obbligo o interesse del Cedente, quest'ultimo vi abbia acconsentito.

14.3 Nel caso in cui il consenso dell'Alta Corte sia concesso in conformità al punto 15.2, il Cessionario potrà modificare i termini del presente Piano in conformità ai termini stabiliti dall'Alta Corte.

## 15 **Legge Applicabile**

15.1 Il presente Piano sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi irlandesi e le Parti convengono di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi.

## 16 **Nessun Diritto di Terzi**

16.1 Fatte salve le disposizioni del punto 14 (Modifiche o Integrazioni) del presente Piano, nessuna disposizione del presente Piano conferirà o pretenderà di conferire a terzi alcun beneficio o il diritto di far valere qualsiasi termine del presente Piano.

## 17 **Successori e aventi causa**

17.1 Il presente Piano vincolerà e sarà a beneficio dei successori e aventi causa di ciascuno dei Cedenti e dei Cessionari.

## 18 **Prova del Trasferimento**

18.1 La produzione di una copia dell'Ordinanza, con le eventuali modifiche, emendamenti e/o integrazioni apportate ai sensi del punto 14 (Modifiche e Integrazioni) costituirà, a

tutti gli effetti, prova del trasferimento e cessione a favore del Cessionario dell'Attività Assicurativa

**ALTA CORTE IRLANDESE**  
2023 N. di registro 99 COS

**NEI CONFRONTI DI INTESA  
SANPAOLO VITA S.P.A.  
E  
NEI CONFRONTI DI INTESA  
SANPAOLO LIFE DESIGNATED  
ACTIVITY COMPANY;**

**VISTI I SEGUENTI ATTI  
NORMATIVI:**

**L'ASSURANCE COMPANIES ACT  
1909;**

**L' INSURANCE ACT 1989;**

**E**

**L' EUROPEAN UNION  
(INSURANCE AND  
REINSURANCE) REGULATIONS  
2015**

---

**PIANO**

---

**MATHESON**  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublino 2  
Irlanda EL671508/1  
TEL: + 353 1 232 2000  
FAX: +353 1 232 3333